

BANDO PUBBLICO
per l'individuazione dei conduttori beneficiari
(Deliberazione Giunta Comunale n.208 del 22.11.2019)

FONDO **NAZIONALE ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE**
L. 431/'98 – D.M. LL.PP. 07.06.1999
Programmazione anno 2018

IL SINDACO
AVVISA

che la Giunta Regionale, con provvedimento del 4.11.2019, in via di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ha provveduto ad un primo riparto dei fondi messi a disposizione della Regione Puglia per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione; al Comune di RACALE è stato destinato un finanziamento di **€ 4.316,08**, a cui aggiungere **€ 8.297,73** per somme di morosità incolpevole ed **€ 2.330,06** per "Fondo morosità incolpevole".

Il fondo messo a disposizione per il Comune di Racale è complessivamente pari ad € 14.943,87.

Possono presentare domanda per l'accesso al fondo i conduttori di immobili ubicati nell'ambito del territorio Comunale, destinati a residenza, con contratto di locazione con validità di registrazione nell'anno 2018 (da gennaio a dicembre 2018), in possesso dei requisiti minimi indicati nel modulo di domanda oltre a quelli riporti di seguito:

- Cittadini italiani o di paesi membri della Comunità Europea che risultino abitualmente domiciliati ovvero cittadini di altri Paesi in possesso di residenza presso il Comune da almeno cinque anni a far data da quella di scadenza della presentazione delle domande;
- (a) reddito annuo imponibile complessivo dell'anno 2018 (risultante dalla dichiarazione dei redditi 2019) secondo quanto citato dal D.M. del 7/6/99, art. 1, comma 1. Per tale fascia a), il limite massimo di reddito è fissato in €. 13.192,92, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore all'4%;
- (b) reddito annuo imponibile complessivo, dell'anno 2018 (risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata nel 2019), non inferiore a quello precedente e non superiore a quello convenzionale calcolato secondo le modalità di cui all'art. 21 della L. n. 457/78 e successive modificazioni. Per tale fascia b), il limite massimo di reddito è fissato in €. 15.250,00, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%;
- Il Comune fisserà l'entità dei contributi applicando un principio di gradualità – tenendo nella dovuta considerazione situazioni di particolare debolezza sociale – allo scopo di favorire i nuclei familiari con redditi bassi con elevata incidenza del canone.

Ai fini della ammissibilità a contributo dei soggetti immigrati, si comunica che con sentenza 166/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 13, del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 06/08/2008 n. 133, che consente l'accesso alle agevolazioni di cui all'art. 11 della L. n. 431/98 ai soli immigrati residenti nel territorio nazionale da almeno 10 anni o residenti nella Regione da almeno 5 anni.

Si precisa che per chi dichiara reddito ZERO e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al 90% alla domanda di contributo deve essere allegata:

- dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune;

oppure

Allegato 1

- dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone;

oppure

- nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.

Il Comune fisserà l'entità dei contributi applicando un principio di gradualità - tenendo nella dovuta considerazione situazioni di particolare debolezza sociale allo scopo di favorire i nuclei familiari con redditi bassi con elevata incidenza del canone; a tale scopo il limite di reddito potrà essere incrementato del 10% per nuclei familiari che includono almeno un ultrasessantacinquenne o un disabile e del 25% per nuclei familiari che includono due o più tra ultrasessantacinquenni e/o disabili. Il contributo è da ripartirsi in base alle domande che perverranno e alle graduatorie che saranno stilate.

La domanda, da redigersi in carta semplice, sulla base dei moduli predisposti dall'Ente dovrà essere compilata e presentata in ogni sua parte al Comune di Racale entro il termine perentorio del giorno **10 dicembre 2019 alle ore 12:00**; nella domanda, a pena di esclusione, dovranno essere rese le seguenti dichiarazioni e presentata specifica documentazione:

- 1) Copia del contratto di locazione con validità di registrazione nel **2018** o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'avvenuta registrazione del contratto (dalle quali risulti l'ubicazione dell'immobile, il periodo di registrazione e il canone di locazione, le generalità del conduttore e del locatore);
- 2) Autodichiarazione dalla quale risulti:
 - Cittadinanza;
 - Residenza e anzianità di residenza (solo per i cittadini di Stati non membri della C.E.);
 - Identificativi catastali e di toponomastica dell'immobile;
 - Composizione anagrafica del nucleo familiare con riportate le date di nascita dei componenti e con riportate le generalità di eventuali soggetti a carico dei componenti;
 - Adeguatezza dell'alloggio alle esigenze del nucleo familiare;
 - Eventuale stato di invalidità dei componenti familiari;
 - che i membri del nucleo familiare non posseggano altri immobili adibiti ad uso abitativo ed adeguati al proprio nucleo familiare nel Comune capoluogo;
 - che i membri del nucleo familiare non risultino assegnatari di alloggi realizzati con contributi pubblici;
 - che il conduttore non abbia vincoli di parentela o di affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatore;
 - che, relativamente al nucleo familiare, composto dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti, ai fini IRPEF, relativamente all'anno 2018:
 - non hanno titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, all'assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;
 - non hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito all'art. 2 – lett. c) della L.R. n. 10/2014, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiara l'inabitabilità dell'alloggio;
 - non hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale;
 - che, per quanto attiene la tipologia edilizia, l'alloggio sia accatastato con caratteristiche di edilizia economica e popolare anche per quanto attiene alla superficie utile che risulta di 95 mq fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi (per i nuclei familiari composti da più di sei persone la Su non potrà superare 150 mq) – *per Superficie utile si intende la misura di tutta la superficie interna dell'intero alloggio – compresi vani e accessori - al netto delle*

Allegato 1
murature;

- di non essere lavoratore autonomo;
oppure
- di essere lavoratore autonomo e di versare in situazione di particolare debolezza sociale (n. 3 figli minorenni a carico, presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne e/o di soggetto portatore di handicap, nucleo familiare monogenitoriale);
- che, il reddito imponibile complessivo anno 2018 è pari ad €____/____(in lettere euro _____) così determinato, in relazione ad ogni componente del nucleo familiare:
 - a)Certificazione Unica 2019, nel quadro Dati fiscali, rigo 1 o il rigo 2;
 - b)Mod. 730/2019 (redditi 2018), rigo 11, Quadro 730-3;
 - c)Mod. Unico P.F. 2019 rigo RN1 del Quadro RN o rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o rigo RD11 del Quadro RD.Vanno inoltre computati gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelli esentasse.

➤ **Sono escluse dal contributo:**

- le domande presentate da soggetti con reddito relativo all'intero nucleo familiare derivante da lavoro autonomo, o con reddito misto con una componente da lavoro autonomo, a meno che gli stessi versino in situazione di particolare debolezza sociale, definita nel bando comunale (per esempio: n. 3 figli minorenni a carico, presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne e/o di soggetto portatore di handicap, nucleo familiare monogenitoriale, altre situazioni di disagio sociale motivatamente individuate dal bando comunale);
- le domande presentate da soggetto locatore con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatario;
- le domande relative a nuclei familiari, composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF, che relativamente all'anno 2018:
 - hanno titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;
 - hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito all'art. 2 - lett. c) della L.R. n. 10/2014, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
 - hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale.

Se la domanda è presentata da coniuge separato o divorziato è escluso dal beneficio, ai sensi della L.R. 45/2017, art. 2, co 2°, il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n. 11/2009 convertito con modificazione della l. n. 38/2009, nonché per delitti di cui agli artt.li 570 e 572 del c.p.

➤ **Sono altresì escluse le domande di contributo per:**

- alloggi in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L. n. 431/98 e decreti ministeriali attuativi;
- alloggi con categoria catastale A1, A8 e A9;
- alloggi con superficie utile superiore a mq. 95, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi o da nuclei familiari con particolari debolezze social.

Il comune elaborerà le graduatorie sulla base del reddito e quantificherà il contributo spettante a ciascun soggetto ammissibile nei modi e nei limiti massimi previsti dal D.M. del 07.06.1999 art. 1 e art. 2 comma 3. Non sarà prevista né applicata la maggiorazione di cui all'art. 2, comma 4 del D.M. del 07.06.1999.

Allegato 1

Stante l'introduzione dei nuovi indirizzi forniti dalla Regione Puglia in merito alle cause di esclusione dal contributo, le domande dovranno essere compilate con particolare cura e attenzione da parte dei richiedenti per cui si raccomanda che le stesse siano preliminarmente verificate, specie per quanto attiene la responsabilità, anche penale, delle dichiarazioni rese, da consulenti commercialisti, tributaristi, tecnici dell'edilizia, CAF, sindacalisti, di fiducia dei proponenti, avvertendo che, in caso d'incompletezza della domanda l'Ufficio Istruttore rigetterà la pratica e che, in caso di incompletezza della domanda l'Ufficio Istruttore non potrà chiedere integrazione dei documenti o precisazioni ma dovrà istruire le pratiche per come pervenute nel termine perentorio del 10/12/2019 alle ore 12:00, accogliendole o rigettandole in caso di mancanza documentale o d'imprecise o lacunose o contraddittorie dichiarazioni.

Ai fini dell'ammissibilità a contributo dei concorrenti, il Comune provvede a effettuare tutti i controlli previsti dalla normativa vigente verificando a campione le domande ammesse a contributo e l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai

richiedenti e, in caso di dichiarazioni mendaci, provvede alla denuncia all'autorità giudiziaria, sospendendo e revocando l'erogazione del contributo.

L'effettiva erogazione del contributo, a seguito del trasferimento al Comune dei fondi assegnati dalla Regione Puglia, è subordinata alla verifica della regolarità dei versamenti effettuati in favore dell'Ente Comune per tassazione, imposte e tributi, da parte del Responsabile del Settore Servizi Finanziari che è autorizzato a trattenere, per intero o anche solo parzialmente, il contributo assegnato in caso di morosità del beneficiario.

Il bando e i modelli da utilizzare per l'istanza sono disponibili e scaricabili sul sito istituzionale www.comune.racale.gov.it oltre che reperibili direttamente presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di RACALE. Per informazioni di maggior dettaglio rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici: Tel.0833.902343-0833.902341.

Dalla residenza municipale 25.11.2019

IL SINDACO
DONATO METALLO